

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

Prot. n. 2/18313/2014

OGGETTO: COMUNE DI ROCCA CANAVESE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Rocca Canavese con deliberazione del C.C. n. 4 del 09/04/2014 (Prat. n. 29/2014), trasmesso alla Provincia in data 19/04/2014 (pervenuto in data 29/04/2014), ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4 del 09/04/2014 di adozione;

rilevato che, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, prevede alcune modifiche cartografiche ed alle Norme Tecniche di Attuazione, ed in particolare propone:

1. la soppressione di una porzione della zona "RC24" a favore della zona agricola;
2. la trasformazione della zona "RE46" – "Area residenziale a Capacità insediativa Esaurita" - in zona "RI34" – "Area Residenziale di Riordino ed Integrazione";
3. la riduzione della zona residenziale di completamento "RC8" – "Area Residenziale di Completamento" con conseguente trasformazione di una porzione di tale area in "RI7" – "Area Residenziale di Riordino ed Integrazione". Si apporta anche una modifica all'art. 31 delle Norme Tecniche di PRGC inerente la possibilità di rettificare la localizzazione delle aree per Servizi cartograficamente individuate;
4. la rettifica del perimetro della zona "SPp18" – "Area per Servizi Pubblici in Progetto" al fine di individuare l'area residenziale di Completamento "RC41";
5. la soppressione delle fasce di rispetto dei pozzi in località Borgata Parpurat;
6. l'ampliamento della zona "NR67 – "Nuclei Rurali"" in Borgata Vauda;

7. l'ampliamento della zona destinata ad attività produttive esistenti di riordino "IR4" - "Insedimenti produttivi esistenti e di riordino" sita in Strada Barbania e conseguente riperimetrazione dell'area destinata a Servizi Pubblici "SPv8";

8. Varianti normative:

8.1 art. 27 "Nuclei rurali": si ritiene necessario introdurre la possibilità di operare interventi senza dover necessariamente predisporre un Piano di Recupero;

8.2 Art. 16 p.to 6 "Zona di rispetto agli impianti di depurazione": rettifica della disposizione normativa in merito alla posizione degli interventi rispetto all'ubicazione dell'impianto;

8.3 Art. 36: "Aree agricole di Salvaguardia ambientale AS": ammesso l'allevamento di animali domestici limitatamente al soddisfacimento delle esigenze familiari, con limitazioni;

L'Atto deliberativo d'adozione della Variante riporta l'esclusione dalla V.A.S. ai sensi del "dell'art. 17 comma 9 della L.R. 56/77 modificato dalla LR 25 marzo 2013 n.3" ma riferisce che la variante in oggetto "potrebbe richiedere l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, esigendo in tal caso la predisposizione della documentazione necessaria e l'espletamento della relativa procedura". La Variante dichiara altresì la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Rocca Canavese con deliberazione C.C. n. 4 del 09/04/2014, le seguenti osservazioni:

- a) così come previsto dalla Circ. Reg. 16/URE in merito alle caratteristiche formali degli elaborati tecnici, la documentazione di Variante deve riportare su ciascun elaborato gli

- estremi della deliberazione di adozione (data, n. verbale) a firma del Segretario Comunale e le firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere -o di altri professionisti - sugli elaborati di specifica competenza ed il timbro del Comune su ciascun elaborato;
- b) il comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., riporta che: *“la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate ...”*. Si suggerisce di riportare, nell’Atto di approvazione definitiva della Variante, i contenuti sopra richiamati;
- c) in merito all’esclusione della Variante dalla V.A.S., pur prendendo atto di quanto riportato nella Deliberazione di adozione, preme rilevare che il comma 8 dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. n. 3/2013 e successivamente dalla L.R. n. 17/2013, prevede che *“...le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione”*. Il comma 9 illustra inoltre che *“Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all’esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell’area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS”*. Visti i contenuti della Variante ed i casi di esclusione sopracitati, si suggerisce di procedere con la verifica di assoggettabilità convocando l’*“Organo Tecnico Comunale”* (da nominarsi ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/98), richiedendo i pareri ai Soggetti di competenza ambientale (Provincia ed ARPA per le Varianti Parziali) ed, infine, valutando i pareri pervenuti con espressione finale di proprio parere;
- d) al fine di agevolarne la lettura, si consiglia di riassumere i valori riportati nella *“Verifica di conformità al dettato dell’art. 17 – c.5° L.R. n. 56/77”* al termine della Relazione, in una tabella, suddivisa per categorie come individuate al comma 5 dell’art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i., (aree a Servizi, C.I.R., aree produttive/direzionali/commerciali). Inoltre, si consiglia di chiarire se la variazione dimensionale dell’area *“SPp5”* abbia ricadute nel merito all’oscillazione complessiva delle aree a Servizi e di verificare il valore indicato per l’area *“SPp18”* che parrebbe ridursi di una quantità diversa rispetto alla nuova area residenziale generata. Si suggerisce, infine, di accertare il valore indicato come variazione di mc. residenziali (1.329) che parrebbe riferirsi alla somma di valori di unità di misura diverse (mc e mq), procedendo, in caso di riscontro positivo, a modificare anche il valore indicato per la C.I.R.;
- e) in merito alla C.I.R., parrebbe riscontrare che le precedenti varianti parziali abbiano comportato una variazione di -25,7 abitanti, mentre ora si procede con un aumento (da

verificarsi, v. osservazione precedente) di +13,3 abitanti, portando il risultato finale a -12 abitanti. Pur rilevando che tale valore finale è in diminuzione, si suggerisce di verificare se le varianti precedenti abbiano definito - o meno - un “nuovo valore” ovvero se il P.R.G.C. preveda la costituzione di una “riserva” utilizzabile in caso di futuri ampliamenti, rimandando, in ogni caso, alle soglie e condizioni di ammissibilità previste nel merito dal comma 5 p.to e) art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;

- f) in merito all’ampliamento dell’area produttiva, si suggerisce di verificare se lo stabilimento in oggetto possa configurarsi quale “sottosoglia” in riferimento al rischio di incidente rilevante, come inteso dall’art.19 della Variante al PTC di adeguamento al D.M. 9/5/2001 (denominata anche “Variante Seveso”), al quale si rimanda;
- g) l’ampliamento dell’area “IR4” coinvolge un ambito che il PTC2 individua quale “corridoio di connessione ecologica”, legato alla realtà fluviale. Vista la dichiarata necessità di ampliamento, non diversamente localizzabile, si consiglia di definire delle compensazioni ecologiche tali da bilanciare l’intervento in progetto;
- h) l’ampliamento dell’area a Servizi “SPv8” parrebbe appartenere alla classe di rischio idrogeologico “IIIa”. Si suggerisce di approfondire tale aspetto, verificando la compatibilità tra l’utilizzo previsto e la classe di rischio assegnata, valutando se in tale area possa localizzarsi la compensazione ambientale suggerita al punto precedente, consistente, ad esempio, in opere di riqualificazione e sistemazione spondale;
- i) in merito alla soppressione delle fasce di rispetto dei pozzi in Località Parpurat, si consiglia di allegare, alla documentazione di Variante, copia delle determinazioni del Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia, con relativo estratto cartografico dei progetti di dismissione;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
3. **di trasmettere** al Comune di Rocca Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 04/06/2014

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale